



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SAVERIO RUPERTO

Seduta del 24/11/2017

### FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 4.097,91 a titolo di oneri finanziari ed accessori non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile stipulato in data 11 marzo 2011 ed estinto anticipatamente nel mese di luglio del 2015. Chiede altresì il rimborso delle spese legali, da quantificarsi in via equitativa.

Resiste l'intermediario chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo di avere già provveduto, in sede di estinzione anticipata, al rimborso di quanto previsto dalle relative previsioni contrattuali. Con particolare riguardo agli oneri assicurativi, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, rileva, in ogni caso, che l'importo da rimborsare va calcolato sulla base dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione, non già sulla base di un approccio squisitamente proporzionale.

### DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.



3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

5. Il metodo pro rata temporis, tuttavia, deve considerarsi applicabile in assenza di un differente metodo di calcolo contrattualmente previsto, che garantisca al cliente il rimborso di quanto non ancora maturato in forza dell'estinzione anticipata. A tale riguardo, il Collegio ritiene di richiamare il percorso argomentativo del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 10035/2016, il quale osserva quanto segue: (a) l'art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile, nel senso che il rimborso dovuto al soggetto finanziato "deve essere «pari all'importo (...) dei costi dovuti per la vita residua del contratto» e non ad una parte soltanto di tali costi"; (b) di conseguenza, "il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento"; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l'autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può "avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale". In altri termini, le parti del contratto sono libere di prevedere "costi continuativi (recurring) in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto"; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare "non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)". Tale diverso criterio deve comunque ritenersi "conforme al criterio di competenza economica



(pro rata temporis), dato che il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi «dovuti» tempo per tempo maturati»; (e) in conclusione, dunque, “le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB”.

6. Nel caso sottoposto all’attenzione di questo Collegio, il contratto di cessione prevede che, in caso di estinzione anticipata, al cliente venga rimborsata – a titolo di commissioni di intermediazione non maturate – la somma di euro 10,30 per ogni rata non scaduta. In applicazione di questo criterio, l’intermediario ha provveduto al rimborso, in sede di estinzione anticipata, di euro 721,00, per le 70 rate non ancora scadute al momento dell’estinzione. Al contrario, secondo il testo contrattuale, dovrebbero considerarsi up-front le spese di istruttoria e le commissioni bancarie. Tuttavia, una modalità di rimborso differente da quella pro rata temporis, fondata su una quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni può ritenersi valida a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate – pur sinteticamente – le prestazioni continuative correlate a quella percentuale.

Tale previsione non è presente nel contratto oggetto di odierno esame, che cumulativamente individua le attività remunerate attraverso la corresponsione di “spese di istruttoria”, “premi assicurativi”, “commissioni bancarie” e “commissioni di intermediazione”. Soprattutto, questo Collegio ritiene che la richiamata indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, determina l’opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/2016) – non possa essere superata dalla semplice determinazione contrattuale dell’importo (fisso) del rimborso da corrispondere al momento dell’estinzione anticipata.

Per quanto rilevato, il Collegio ritiene non applicabile il criterio di computo contrattualmente pattuito e ritiene di procedere alla determinazione dell’ammontare del rimborso secondo il residuale criterio pro rata temporis.

6.1. Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, parimenti opaco appare il criterio di determinazione del rimborso del premio previsto nelle condizioni generali di polizza, atteso che ivi si richiama genericamente il rimborso parziale del premio unico corrisposto.

6.2. Su queste basi, in considerazione di tutto quanto innanzi argomentato, la somma che l’intermediario è tenuto a corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				202,80	118,30		118,30
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.664,40	2.720,90	721,00	1.999,90
<i>Oneri assicurativi</i>				2.157,79	1.258,71		1.258,71
<b>Totale</b>							<b>3.376,91</b>

7. All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

8. Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l’assistenza di un professionista.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.376,91 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA